

A V V I S O

ESENZIONI TICKET PER REDDITO (D.M. 11 dicembre 2009)

Dal 1 aprile 2011 cambiano le regole per ottenere l'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (**ticket**) per condizione economica. **I cittadini non potranno più attestare, tramite la firma sulla ricetta, il diritto all'esenzione per reddito .**

Non cambiano i criteri che danno diritto all'esenzione ma cambia solo il metodo con il quale si certificano le esenzioni per reddito.

Dal 1° aprile 2011 i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta - in applicazione del Decreto 11 novembre 2009 - utilizzeranno uno specifico elenco fornito dal sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS – Accesso utente) per assegnare la condizione di esenzione da reddito ai propri assistiti per le sole prescrizioni legate alle prestazioni specialistiche.

Pertanto:

- gli assistiti che godono di tali esenzioni dovranno verificare la presenza del proprio nominativo nell'elenco in possesso dei medici presso il proprio medico curante;

- gli assistiti che non sono inseriti in tali elenchi, ma che ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici E01- E02 - E03 ed E04 dovranno recarsi agli uffici del Distretto di appartenenza per rendere un'autocertificazione, secondo modalità definite dalla normativa.

Il modulo per l'autocertificazione verrà rilasciato esclusivamente dietro esibizione della tessera sanitaria e sarà intestato al titolare del diritto.

Le autocertificazioni dovranno essere rese in relazione ai redditi percepiti nell'anno 2010.

L'esenzione per disoccupazione – E02 – per il momento non viene determinata dal sistema TS ma autocertificata dall'assistito.

- La validità dell'elenco degli esenti in possesso dei Medici di famiglia o dei Pediatri sarà aggiornato dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo di ogni anno.

COME SI DOVRA' PROCEDERE:

- all'atto della prescrizione da parte del Medico di famiglia o del Pediatra, l'assistito (o altro che per esso ne ha titolo), richiede l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica e, con tale atto, dichiara la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire di tale beneficio;

- il medico prescrittore verifica la presenza del nominativo negli elenchi forniti dal sistema Tessera Sanitaria,

- se esso è presente riporta il codice validato sulla ricetta ; a tale funzione i medici accederanno utilizzando le credenziali di autenticazione già distribuite per il certificato di malattia telematico;
- in caso contrario il medico non indica alcun codice di esenzione, barrando la casella N della ricetta, ed invita l'interessato a recarsi presso gli sportelli distrettuali dell'ASReM per rendere l'eventuale autocertificazione.

L'autocertificazione dovrà essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo), munito di valido documento di identità e della tessera TEAM.

IN VIA TRANSITORIA DAL 1° APRILE 2011 AL 30 APRILE 2011 E' AUTORIZZATO L'UTILIZZO DELLA RICETTA SSN CON L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA AUTOCERTIFICANTE

L'autocertificazione potrà essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito di valido documento d'identità, e dovranno essere esibite le Tessere Sanitarie – TEAM sia del richiedente che dei beneficiari dell'esenzione. Tutte le autocertificazioni rese saranno controllate; pertanto, qualora vengano meno i requisiti del diritto all'esenzione attestata, il certificato non è più valido ed il cittadino è tenuto ad informare l'ASReM. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare (somma dei redditi dei singoli membri del nucleo), riferito all'anno precedente.

Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

Si ricorda che la legge prevede sanzioni amministrative e penali derivanti da dichiarazioni false relative alla propria posizione reddituale e/o quelle dei componenti del proprio nucleo familiare.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO WWW.ASREM.ORG

Vademecum per esenzioni da reddito da inserire nel sito e affiggere davanti agli sportelli di autocertificazione

Esenzione per età e reddito. Codice E01

Sono esenti i cittadini di età superiore a 65 anni o inferiore a 6 anni con reddito familiare lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98. L'esenzione è personale e quindi non può essere estesa ai familiari a carico (ex art. 8, comma 16 della L.537/1993 e successive modifiche e integrazioni).

Soggetto disoccupato. Codice E02

Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare lordo riferito all'anno precedente non superiore ad € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni familiare a carico (quelli indicati dall'art. 433 del Codice Civile). Rientrano nella categoria di "disoccupati esenti" i soggetti, iscritti alle liste di collocamento, maggiori di 14 anni, che hanno perso una precedente occupazione, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore ad € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni familiare a carico (quelli indicati dall'art. 433 del codice civile).

Il soggetto che percepisce l'indennità specifica in quanto iscritto alle liste di mobilità deve essere altresì iscritto alle liste dei disoccupati per poter essere considerato disoccupato e fruire del diritto alla esenzione dal ticket. La condizione di disoccupato deve risultare al momento della fruizione della prestazione.

La condizione del soggetto che si iscrive per la prima volta alla lista di collocamento (per non aver mai precedentemente lavorato) e quella del soggetto iscritto nelle liste C (occupazione precaria) non danno diritto alla esenzione dal ticket.

I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, sono considerati occupati e pertanto non possono godere dell'esenzione dal ticket.

Titolari di "pensione o assegno sociale". Codice E03

Sono esenti i cittadini italiani titolari di "pensione o assegno sociale" che abbiano compiuto i 65 anni. L'esenzione è estesa ai familiari a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni).

Titolare di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni. Codice E04

Sono esenti i cittadini titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e i familiari a carico, con reddito familiare lordo riferito all'anno precedente non superiore ad € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni familiare a carico, quelli indicati dall'art. 433 del codice civile. (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni). Attenzione devono essere compresi ambedue i requisiti previsti, cioè la titolarità della pensione o lo stato di disoccupato che ha perso il posto di lavoro e il limite di reddito familiare.

N.B. PRESCRIZIONI EFFETTUATE DA MEDICI ABILITATI ALLA PRESCRIZIONE, DIVERSI DAI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DAI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA:

Con riferimento agli altri medici prescrittori (es: specialisti ambulatoriali territoriali, specialisti ospedalieri, ecc), che non dispongono delle funzionalità per l'accesso al sistema TS, le informazioni da riportare sulle impegnative per ulteriori accertamenti specialistici, sono rilevate dalla prescrizione che ha originato l'accesso al medesimo prescrittore.

Per le prestazioni in accesso diretto la ASREM si riserva di individuare un operatore distrettuale di riferimento a cui saranno rilasciate le credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema TS ai fini della verifica del diritto all'esenzione dell'assistito richiedente.